

PUMA

Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

GENNAIO 2024 N° 5

La parola al vice Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia

"Ricordo ancora, come se fosse eri, quando in un gruppo di lavoro costituito dallo Statistics Committee del SEBC parlai per la prima volta dell'iniziativa di cooperazione che esisteva in Italia da parecchi anni e che, con successo, supportava gli intermediari bancari e finanziari nella produzione del reporting periodico richiesto dalle autorità. Era il 2015. Ricordo lo scetticismo dei rappresentanti degli altri Paesi, le domande un po' provocatorie e le posizioni di chi pensava, convinto, che gli intermediari dovessero "fare da soli" per essere compliant agli obblighi ai quali erano sottoposti. Eppure, dopo poco, quello che io stessa aveva definito "input approach" - termine coniato per spiegare la logica principale della PUMA a chi non ne aveva mai sentito parlare - divenne un'opzione da considerare attentamente, una soluzione utile anche in vista della crescita senza precedenti degli obblighi segnaletici degli intermediari, una strada da percorrere per dare concretezza alle tante promesse di dialogo e cooperazione tra autorità e soggetti vigilati. Insieme ad altri colleghi, primo fra tutti Massimo Casa, fummo chiamati ad illustrare nei dettagli questa iniziativa che appariva sempre più interessante, non solo presso la BCE ma anche presso alcune banche centrali nazionali. Lo spessore delle attività condotte dai vari gruppi PUMA emerse con chiarezza. E piano piano, nacque l'idea del BIRD, la PUMA dell'area dell'euro. Raccontare questa storia mi riempie di orgoglio, da una parte, e dall'altra mi crea un certo rammarico. L'orgoglio è per aver convinto anche gli scettici più oltranzisti e per constatare, giorno dopo giorno, quanto il team nazionale della PUMA proceda nelle sue attività aumentando progressivamente la qualità dei servizi offerti a intermediari e società di software. Il rammarico è per riscontrare un processo lento, a ostacoli, con il quale il BIRD sta procedendo senza ancora essere diventato un vero e proprio "public good" concretamente utilizzabile per la produzione delle segnalazioni. Ma noi del Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia non ci arrendiamo facilmente e, soprattutto, non si arrende il team della PUMA che marcia compatto e ordinato ed è davvero un punto di riferimento attorno al quale ruota la produzione delle segnalazioni statistiche, di vigilanza e di risoluzione in Italia. Sono quindi certa che ciò che si è seminato in questi anni a livello nazionale darà presto i suoi frutti a livello di area dell'euro."

Laura Mellone

IN QUESTO NUMERO ...

CRR 3: modifiche al trattamento prudenziale degli enti privi di rating e “nuovo” valore al sistema della garanzia privata: Con l’arrivo del 2025, il trattamento prudenziale degli enti privi di rating potrebbe cambiare, con risultati di non poco conto per le garanzie da questi concesse. Le modifiche al CRR si inseriscono, però, in un più ampio progetto del normatore europeo ... [LEGGI QUI](#)



COUPON	NAME	YIELD	
0.10 %	3 Month	0.18 %	+12
0.30 %	6 Month	0.42 %	+26
0.40 %	1 Year	0.58 %	+36
0.60 %	2 Year	0.80 %	+48
1.00 %	5 Year	1.15 %	+51
1.50 %	10 Year	1.48 %	+47

Al via la nuova segnalazione delle obbligazioni bancarie garantite: Il 31 dicembre 2023 è entrata in vigore la nuova segnalazione sulle Obbligazioni Bancarie Garantite (nel seguito segnalazione *Covered Bonds* - CB). Il quadro normativo europeo di riferimento è rappresentato dalla **Direttiva (UE) 2019/2162** e dal **Regolamento (UE) 2019/2160** del 27 novembre 2019.... [LEGGI QUI](#)

Informativa sui dati ESG: come la Cooperazione PUMA sta supportando gli intermediari? : Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR2) prevede obblighi di disclosure in materia di rischi ambientali, sociali e di governance (environmental, social and governance - ESG risks) nell’ambito degli esistenti requisiti di informativa prudenziale da fornire al mercato a livello consolidato. ... [LEGGI QUI](#)

CRR 3: modifiche al trattamento prudenziale degli enti privi di rating e “nuovo” valore al sistema della garanzia privata.

Con l'arrivo del 2025, il trattamento prudenziale degli enti privi di rating potrebbe cambiare, con impatti di rilievo per le garanzie da questi concesse. Le modifiche al CRR si inseriscono in un più ampio progetto del normatore europeo che prevede la revisione del complessivo c.d. pacchetto bancario¹, determinata dall'esigenza di ultimare l'attuazione della riforma di Basilea III.

Gli eventi straordinari di quest'ultimo triennio hanno, infatti, confermato l'efficacia delle misure già implementate, grazie alle quali il sistema creditizio ha potuto affrontare la crisi da Covid-19 mostrando una notevole capacità di resilienza. Al contempo, però, si è reso evidente il permanere di molte delle problematiche emerse durante la crisi finanziaria globale della fine del primo decennio.

È in questo contesto, dunque, che si inseriscono le numerose iniziative tese a rendere maggiormente sensibile al rischio il metodo standardizzato².

Come anticipato, tra le novità nel testo in pubblica visione, risulta di particolare interesse la riscrittura dell'art. 121 in materia di trattamento prudenziale delle esposizioni verso enti privi di rating, sia per gli effetti sulle esposizioni vantate verso tali soggetti, sia per quelli sulle garanzie dagli stessi rilasciate al sistema bancario.

Il testo vigente deriva il relativo fattore di ponderazione dalla classe di merito di credito in cui sono da classificare le esposizioni verso l'amministrazione centrale di appartenenza degli enti. Il nuovo testo, invece, si propone proprio di svincolare il fattore di ponderazione del rischio dalla valutazione dello Stato membro di appartenenza,

“in quanto non si presume alcun sostegno pubblico implicito a favore degli enti”³.

Il trattamento prudenziale dipenderà, piuttosto, dall'attribuzione delle esposizioni ad una delle tre classi (A, B e C) previste da nuovo paragrafo 1 dell'art. 121.

L'abbandono del vigente approccio - in favore dello *standardised credit risk assessment approach* (SCRA) - comporterà per gli istituti bancari una più attenta valutazione delle controparti, le cui esposizioni andranno classificate in funzione del possesso di specifici requisiti indicativi della capacità di rimborso e rischiosità delle stesse.

La giudicata solidità ed affidabilità delle controparti consentirà, però, l'attribuzione delle esposizioni nella classe A e l'applicazione del trattamento prudenziale di favore previsto dalla tabella 5 all'art. 121 che, per maggiore chiarezza, si riporta di seguito.

Valutazione del rischio di credito	Classe A	Classe B	Classe C
Fattore di ponderazione del rischio per le esposizioni a breve termine	20 %	50 %	150 %
Fattore di ponderazione del rischio	40 %	75 %	150 %

Il trattamento sarà ancor più favorevole se la valutazione condotta dagli istituti bancari dovesse rilevare il possesso, in capo alle proprie controparti, di requisiti che, in maniera oggettiva, ne dimostrino l'auspicata solidità. Il riferimento è agli ulteriori requisiti, riportati di seguito, richiesti - per le sole esposizioni non a breve termine - dal paragrafo 2, lettera b) del nuovo art. 121:

- coefficiente di capitale per il capitale primario di classe 1 pari o superiore al 14%;
- coefficiente di leva finanziaria superiore al 5%.

La solidità “oggettiva”, infatti, permetterà l'applicazione di un fattore di ponderazione pari al 30%, in luogo del 40% di cui alla tabella precedente. Qualora il nuovo testo venisse adottato senza modifiche, si ritiene che vi sarebbero dei riflessi

¹ Si rammenta che il c.d. “pacchetto bancario” è costituito, tra le altre, dalla Direttiva 2013/36/UE (c.d. Capital Requirements Directive - CRD), oltreché dal Capital Requirements Regulation (CRR). Per consultare anche il testo in discussione della nuova CRD, si rinvia al seguente link: [https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0341\(COD\)&l=en](https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0341(COD)&l=en).

² In questi termini, al punto 6) della premessa, si legge espressamente che “the Basel Committee has found the current standardised approach for credit risk (SA-CR) to be insufficiently risk sensitive in a number of areas, leading to inaccurate or inappropriate - either too high or too low - measurement of credit risk and hence, of capital

requirements. The provisions regarding the SA-CR should therefore be revised to increase the risk sensitivity of that approach in relation to several key aspects”(Commission proposal to Parliament and the Council (COM(2021)0664).

³ Al punto 7) della premessa si riporta quanto segue: “[...] the risk weight treatment for unrated exposures to institutions should be rendered more granular and decoupled from the risk weight applicable to the central government of the Member State in which the bank is established, as no implicit government support for institutions is assumed”(Commission proposal to Parliament and the Council (COM(2021)0664).

positivi sul sistema delle garanzie personali prestate da intermediari vigilati solidi che, finalmente, vedrebbero restituito il valore regolamentare che gli è proprio e che, oggi, risulta pregiudicato dal *basso rating* dello Stato italiano⁴. Le esposizioni assistite dalle garanzie personali prestate dai suddetti soggetti,

infatti, potrebbero ricevere un fattore di ponderazione di molto inferiore a quello attuale, con evidenti vantaggi prudenziali per gli istituti bancari beneficiari, soprattutto laddove fossero verificati i succitati requisiti di cui al paragrafo 2, lettera b) del revisionato art. 121.

Il “nuovo” valore che acquisirebbero le coperture degli enti vigilati potrebbe, inoltre, rafforzare il rapporto di complementarità tra garanzia privata e pubblica e favorire, di conseguenza, un alleggerimento delle finanze pubbliche. Il miglior trattamento prudenziale potrebbe anche stimolare un maggior ricorso alla garanzia privata degli enti, consentendo il ripristino di livello di copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI più adeguati per l’impegno pubblico.

*Micaela De Vivo,
in collaborazione con Lorenzo Marconi*

Al via la nuova segnalazione delle Obbligazioni Bancarie Garantite

Il 31 dicembre 2023 è entrata in vigore la **nuova segnalazione sulle Obbligazioni Bancarie Garantite** (nel seguito segnalazione *Covered Bonds* - CB). Il quadro normativo europeo di riferimento è rappresentato dalla **Direttiva (UE) 2019/2162** e dal **Regolamento (UE) 2019/2160** del 27 novembre 2019. In Italia le disposizioni contenute nella normativa europea hanno avuto attuazione attraverso il decreto legislativo 5 novembre 2021 n. 190 che ha modificato la **legge del 30 aprile 1999 n. 130** “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”.

Tra le principali novità normative si segnalano l’introduzione di un **regime autorizzativo** per l’avvio dei nuovi programmi di emissione di CB, la **vigilanza nel continuo** sugli stessi, l’introduzione di **requisiti di copertura dei rischi e liquidità** e

l’introduzione dei **marchi «europeo» ed «europeo premium»**. Sono state inoltre introdotte modifiche al **perimetro delle attività ammissibili a copertura dei CB**, rappresentate ora da quelle contenute nell’articolo 129 CRR.

A seguito di questi interventi normativi, in data 30 marzo 2023 la Banca d’Italia ha emanato il 42° aggiornamento alla **Circolare 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”** ed ha successivamente avviato una **consultazione pubblica** riguardo le proposte di modifica della **Circolare 286** “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e della **Circolare 154** “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”. Le modifiche alle suddette Circolari si sono rese necessarie per dare modo alla Banca d’Italia di raccogliere le informazioni utili all’**esercizio della funzione di vigilanza** introdotta dalla nuova disciplina. La consultazione si è conclusa il 28 novembre 2023 con l’emanazione degli aggiornamenti di entrambe le circolari menzionate.

Al momento dell’avvio della consultazione le informazioni richieste nella segnalazione CB erano apparse in parte **già note alle banche**, in quanto la **reportistica dei programmi di emissione** include già oggi dati utili alla declinazione dei test regolamentari e delle clausole a questi riconducibili. Tuttavia, le prassi finora adottate dalle banche non sempre risultavano aderenti ai criteri di calcolo dei **coefficienti regolamentari**, basati ora in larga parte sulle **grandezze prudenziali e di bilancio** definite nella circolare 285.

La segnalazione CB sarà su **base individuale** e avrà ad oggetto i **programmi di obbligazioni bancarie garantite avviati ai sensi del nuovo quadro normativo**, oltre che i **programmi posti in essere antecedentemente**, una volta che questi siano stati **conformati** dalla banca emittente alla nuova disciplina in base a quanto previsto dalle “Disposizioni transitorie” del Capitolo 3 della Circolare n. 285.

La segnalazione CB avrà **frequenza trimestrale**, salvo che per la sezione “Altre informazioni”, che avrà frequenza annuale. Il **termine di invio** previsto è il medesimo rispetto al termine di inoltro delle segnalazioni armonizzate. Fa eccezione la prima segnalazione riferita alla data contabile del 31

⁴ Il riferimento è, ad esempio, a intermediari quali i Confidi, la cui *mission* istituzionale è supportare le PMI consorziate proprio rilasciando garanzie volte a favorirne il

finanziamento da parte degli istituti bancari e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

dicembre 2023, per la quale è previsto un **termine di invio posticipato** al 13 maggio 2024 per ridurre gli oneri di avvio a carico degli enti segnalanti.

I contenuti della segnalazione possono essere suddivisi in **3 parti**: le prime due sono inerenti, rispettivamente, alla raccolta di informazioni funzionali al **calcolo dei coefficienti di copertura e del coefficiente di liquidità**. Si tratta dei **requisiti** che devono essere rispettati dalla banca emittente per l'intera durata del programma di emissione. La terza parte riguarda a **altre informazioni statistiche** sui programmi.

Per il calcolo dei coefficienti di copertura la segnalazione CB raccoglie informazioni sul **valore nominale** e sul **valore attuale netto** del patrimonio separato e delle passività, oltre che sul **costo di sostituzione** dei derivati a copertura dei rischi delle attività ricomprese nel patrimonio separato e dei derivati a copertura delle obbligazioni emesse. Questa sezione richiede, inoltre, informazioni sugli interessi, i proventi e i costi dei programmi.

Per il calcolo del coefficiente di liquidità, le informazioni richieste sono invece inerenti all'**ammontare e alle scadenze di afflussi e deflussi di liquidità**, oltre che ad altre informazioni circa la riserva di liquidità.

Infine, come sopra indicato, sono richieste alcune informazioni statistiche sui programmi, tra cui l'**ammontare autorizzato** e le emissioni pianificate nel successivo biennio.

Per dar modo alle banche di rispondere ai nuovi obblighi segnaletici, il **Gruppo Puma** ha avviato nel corso del 2023 uno specifico sottogruppo con lo scopo di analizzare la normativa e disegnare una soluzione in grado di **definire gli interventi di adeguamento della documentazione PUMA**. Tale attività si è conclusa con la pubblicazione della relativa documentazione, inclusa la **Nota Tecnica**, in data 30 novembre 2023. Oltre a specifiche **integrazioni dell'input**, la soluzione PUMA per la segnalazione OBG include **due nuove funzioni** utili al calcolo dei coefficienti di copertura e del coefficiente di liquidità.

Informativa sui dati ESG: come la Cooperazione PUMA sta supportando gli intermediari?

⁵ Il *phase-in* è così articolato: per i template 6, 7 e 8 sul GAR la *disclosure* dovrà avvenire a partire dalla data contabile del 31 dicembre 2023, per il template 3 sulle metriche di allineamento e per le colonne da i) a k) del template 1 sulle

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR2) prevede obblighi di *disclosure* in materia di rischi ambientali, sociali e di *governance* (*environmental, social and governance* - ESG risks) nell'ambito degli esistenti requisiti di informativa prudenziale da fornire al mercato a livello consolidato.

L'art 449bis della CRR2 ha introdotto, a partire dal 28 giugno 2022, **specifici requisiti di disclosure in materia di rischi ambientali, sociali e di governance** (ESG) che si affiancano a quelli già previsti per gli altri ambiti prudenziali (c.d. "informativa di terzo pilastro"). Le informazioni devono essere rese semestralmente e al più alto livello di consolidamento dai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro.

L'EBA, in attuazione del mandato previsto dalla CRR2, **ha definito** le relative norme tecniche di esecuzione (EBA/ITS/2022/01), prevedendo così **requisiti uniformi di disclosure**. L'ITS è stato successivamente adottato dalla Commissione Europea e pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 del 30 novembre 2022 che ha modificato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 introducendo l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di *governance* (ESG). L'informativa si compone di **tredecim template** (tre di tipo qualitativo e dieci di tipo quantitativo), la cui pubblicazione è obbligatoria a partire dal 2022, con l'eccezione di quelli per i quali è previsto un periodo di *phase-in*⁵. Inoltre, nel luglio del 2023 l'EBA, con la decisione EBA/DC/498, **ha previsto una raccolta ad hoc di dati ESG presso gli intermediari che viene condotta dalle autorità competenti**. Tale raccolta è stata integrata nel DPM e nella tassonomia dell'EBA (DPM 3.3). La BCE, in qualità di autorità competente, ha parzialmente esteso, per la data contabile 31/12/2023, la raccolta della segnalazione alle banche *significant* al più alto livello di consolidamento e a quelle classificate come "*targeted subsidiaries*".

Le informative di terzo pilastro non sono di solito incluse nella documentazione PUMA. Tuttavia, la richiesta di dati ESG in forma strutturata ha aperto una riflessione in seno al Comitato Strategico della Cooperazione sull'opportunità di documentarne la

emissioni GHG la *disclosure* dovrà essere fornita a partire dalla data di riferimento del 30 giugno 2024, per i template 9.1, 9.2 e 9.3 del BTAR la data di riferimento per la prima *disclosure* è il 31 dicembre 2024.

raccolta. Di conseguenza è stata avviata nel mese di settembre 2023 un'analisi preliminare per valutare l'inserimento dell'attività in pianificazione. Il sottogruppo che ha condotto l'analisi preliminare, valutati i tempi necessari nonché le risorse a disposizione, ha proposto al Comitato la stesura di una nota tecnica contenente le istruzioni per la predisposizione dell'input necessario per produrre una parte dei template quantitativi da segnalare con riferimento alla data contabile del 31/12/2023. La nota tecnica è stata pubblicata lo scorso novembre sul sito della cooperazione (https://www.cooperazionepuma.org/prodotti/not-e-tecniche/documenti/2023/20231127_NT.zip).

La soluzione PUMA sfrutta parte delle informazioni utilizzate per documentare la generazione del FinRep, opportunamente integrate con nuovi dati di input introdotti specificatamente per segnalare gli indicatori ESG. L'analisi dei requisiti è stata supportata dall'expertise maturata finora all'interno delle banche nella predisposizione di informative già rese al mercato. Tuttavia **il passaggio verso una segnalazione di tipo strutturato ha fatto emergere alcuni punti di attenzione:**

- alcuni concetti sono stati definiti nella tassonomia EBA in maniera differente da come erano stati interpretati prima di allora dalle banche;
- la necessità di utilizzare delle variabili di classificazione definite all'interno di un dominio predefinito ha eliminato ogni possibile margine di discrezionalità (ad esempio per effettuare aggregazioni o disaggregazioni basate sulle specifiche operatività).

Successivamente alla riunione del 29 novembre u.s., il Comitato è stato chiamato a decidere sull'inserimento in pianificazione delle successive fasi del processo PUMA (definizione di fasi extra-tabellari, inclusione delle informazioni nel database e documentazione dei template che entreranno in vigore successivamente).

L'integrazione delle informazioni ESG nella documentazione PUMA, oltre a rispondere alle richieste informative di Pillar III, **consentirà di avere una base dati pronta per rispondere alle future, eventuali richieste da parte delle autorità competenti.** La modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR3), infatti, ha aperto la strada alla segnalazione di informazioni di Pillar I sui rischi ESG. Non vi sono dubbi che la centralità che hanno acquisito le tematiche ambientali si ripercuote e continuerà a ripercuotersi sul fabbisogno

informativo delle Autorità e del pubblico; in questo quadro, il contributo della PUMA e la sua documentazione continueranno ad essere un importante riferimento per gli intermediari e un supporto fondamentale per la produzione delle segnalazioni statistiche, di vigilanza e di risoluzione.

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL SECONDO SEMESTRE 2023

MANUALE

Lug-Dic

- Aggiornamenti al Manuale

NOTE TECNICHE

Ago

- Obbligazioni bancarie garantite

Ott

- Il nuovo quadro regolamentare armonizzato su IRRBB
- Intermediari Finanziari - 23° Agg.to Circolare 217 (bozza)

Nov

- Requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (cva) - bozza
- Informativa prudenziale sui rischi ambientali, sociali e di governance - ESG (bozza)
- Requisito di rischio di credito - CRR3 (bozza)
- Obbligazioni bancarie garantite

Dic

- Intermediari finanziari - 23° agg.to circolare 217
- Le modifiche alle statistiche sui pagamenti (aggiornamento circolari 272 e 217)

DATABASE

Lug-Dic

- DB banche

Lug-Dic

- DB finanziarie

ALTRE PUBBLICAZIONI

FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA

NORMATIVA NAZIONALE

Consultazioni in corso

- Documento di consultazione: Disposizioni della Banca d'Italia in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese – 22 novembre 2023
- Documento di consultazione sulle nuove segnalazioni sui punti di accesso al contante – 24 novembre 2023

Normativa emanata

- Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - 17° agg.to - 28 novembre 2023
- Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 - 28° agg.to - 28 novembre 2023
- Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 - 23° agg.to - 28 novembre 2023
- Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 - 26° agg.to - 28 novembre 2023
- Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 - 23° agg.to - 28 novembre 2023
- Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 - il 16° agg.to - 28 novembre 2023
- Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 - 76° agg.to - 29 novembre 2023
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 43° agg.to – 6 dicembre 2023
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 44° agg.to – 6 dicembre 2023

NORMATIVA EUROPEA

RTS

- Consultation paper on Regulatory Technical Standards on the approval process for white papers for ARTs issued by credit institutions under Article 17(8) of Regulation (EU) 2023/1114 – 20 ottobre 2023
- Consultation Paper on RTS to specify the highly liquid financial instruments in the reserve of assets under MiCAR – 8 novembre 2023
- Consultation paper on Regulatory Technical Standards specifying the requirements for policies and procedures on conflicts of interest for issuers of asset-referenced tokens under Article 32(5) of Regulation (EU) 2023/1114 – 7 dicembre 2023
- Consultation paper on Regulatory Technical Standards (RTS) on the fundamental review of the trading book (FRTB), and to its RTS on the standardised approach for counterparty credit risk (SA-CCR) – 14 dicembre 2023

ITS

- Consultation Paper on ITS on the reporting on ARTs and EMTs denominated in a non-EU currency under MiCAR – 8 novembre 2023
- Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 on supervisory reporting referred to in Article 430 (7) of Regulation (EU) No 575/2013 concerning output floor, credit risk, market risk and leverage ratio – 14 dicembre 2023
- Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2021/637 on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 – 14 dicembre 2023

I nostri prossimi appuntamenti

GIUGNO

RIUNIONE DEL COMITATO STRATEGICO

LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO SEGNALETICO? VOLETE PROPORRE UN ARGOMENTO DA TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI? SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI POSTA INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG E NELL'OGGETTO DELLA MAIL SCRIVETE "NEWSLETTER - LA PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI DI INTERESSE GENERALE. A PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE PUMA

About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc..).

Il Team redazionale

Il Team redazionale è composto da Maria Perricone (Banca d'Italia), Donatella Fiorio (CA Auto Bank), Andrea Conardi (Credito Emiliano) e Andrea Scapeccia (BNL). Al presente numero hanno inoltre collaborato Laura Mellone e Paola Caposeno (Banca d'Italia), Micaela De Vivo e Lorenzo Marconi (Fedart Fidi).